

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

87° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Norme penali sulla contraffazione e alterazione di opere d'arte » (960-B) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1281, 1284
FOLLIERI, relatore alla Commissione 1282

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (1833) (D'iniziativa del senatore Penacchio):

PRESIDENTE 1284
COPPOLA 1284
BARDI 1284
MARIS 1284
FILETTI 1284

La seduta ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Cerami, Cifarelli, Coppola, Dal

Falco, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Maris, Petrone, Serra, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Leone è sostituito dal senatore Battista.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pellicani.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte » (960-B) d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte », di iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli Carettoni Tul-

lia, Caleffi, Codignola e Formica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 960-B torna oggi al nostro esame, in un testo largamente modificato, e — direi — migliorato, dalla Camera dei deputati. L'altro ramo del Parlamento ha potuto infatti fare riferimento alla legge 11 giugno 1971, n. 426, in materia di commercio. L'articolo 1 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, fa infatti un preciso riferimento a quella legge, che istituisce, tra l'altro, un registro dei commercianti precisando anche chi acquista la qualità di commerciante.

Tale riferimento può apparire pleonastico, ma si è ritenuto opportuno inserirlo perchè, in tal modo, è stato possibile estendere il dettato dell'articolo 1 anche agli « oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ».

Dice infatti l'articolo 1: « L'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426. Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

Aggiunge poi che « l'iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma » e che « l'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ». Si tratta in definitiva di un semplice adeguamento del testo agli articoli 1 e 24 della citata legge n. 426.

È stato poi aggiunto un articolo 2 con il quale si sono voluti creare dei presupposti per una certa tranquillità dell'acquirente degli oggetti indicati nell'articolo 1, in relazione alla loro provenienza e alla loro autenticità.

L'articolo 2 infatti prescrive l'obbligo per il venditore di porre a disposizione dell'acquirente « gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione ». Molto importante è il fatto che « all'atto della vendita il titolare dell'impresa » — questo è il secondo comma dell'articolo 2 — « o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma ». Tutte queste garanzie dovrebbero assicurare una certa tranquillità all'acquirente.

L'articolo 3 del nuovo testo prevede, nel primo e nel secondo comma, due ipotesi di reato.

« Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a tre milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico ». Come si vede si tratta di due ipotesi distinte, già contemplate dal vecchio articolo 1.

L'articolo 4 assoggetta alle stesse pene previste nel primo comma dell'articolo 3 il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione che « conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti ».

Il secondo comma aggiunge poi che alle stesse pene soggiace « chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizioni di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere ed oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti ».

Gli articoli 5 e 6 del nuovo testo contengono invece delle disposizioni già contenute nell'articolo 2 del testo da noi approvato. L'articolo 2 del vecchio testo stabiliva infatti, per i fatti indicati dall'articolo 1, la sospensione della licenza di esercizio e la pubblicazione della sentenza. Nel nuovo testo queste disposizioni sono state sdoppiate in due articoli, il 5 ed il 6.

« Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'articolo 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 99 del codice penale ». Questo l'articolo 5.

« La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato ». Questo l'articolo 6.

Nell'articolo 7 c'è poi un preciso richiamo alla confisca prescritta dall'articolo 240 del codice penale. Dice infatti l'articolo 7 che « è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato ».

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del vecchio testo sono state allargate e meglio specificate nell'articolo 8 del nuovo testo

approvato dalla Camera dei deputati. Dice infatti l'articolo 8: « Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non è possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale ».

Nel secondo comma dell'articolo è poi specificato che « nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati ».

Del tutto nuova, poi, è la previsione dello articolo 9, in cui, come norma di carattere transitorio, si stabilisce che, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministero della pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

Si precisa infine che nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia stata attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma. Ciò al fine di stabilire se l'opera sia o no autentica.

Come dicevo in principio, questo disegno di legge — in origine costituito di tre articoli, che sono diventati poi nove alla Camera dei deputati, con qualche ripetizione, che a mio sommeso avviso non era necessaria — può

essere approvato, perchè negli ambienti artistici e del commercio delle opere d'arte il provvedimento è atteso. Pertanto ne propongo ai colleghi l'integrale approvazione.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri della 7^a e della 10^a Commissione sulle modifiche e sul complesso del disegno di legge, non possiamo, evidentemente, procedere alla discussione generale.

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (1833), d'iniziativa del senatore Pennacchio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Pennacchio: « Modifica dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » Ne do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sulle modalità della deliberazione della decisione

nei procedimenti disciplinari davanti il Consiglio nazionale forense, è soppresso.

Il senatore Carraro, designato relatore alla Commissione, è assente; però, siccome si tratta di un fatto formale e abbiamo lungamente discusso in sede referente, nella seduta del 6 ottobre, sul disegno di legge, del quale poi abbiamo chiesto ed ottenuto il trasferimento in sede deliberante, ritengo che si possa senz'altro passare alla votazione dell'articolo unico.

Dichiaro comunque aperta la discussione.

COPPOLA. Sono d'accordo con la proposta del Presidente.

BARDI. Anch'io.

MARIS. Mi associo.

FILETTI. Io pure mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.